

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2266 DEL 02/12/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N. 549/2005 CON LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA “GENERALIFE VENETO SRL”. ANNO 2023.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2488/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.*

---

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con delibera n. 735 del 15/04/2022, questa Azienda ha approvato il rinnovo, per l'anno 2022, dell'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Genera Veneto s.r.l., con sede in via Enrico Fermi 1 a Marostica (VI);
- la Società Genera Veneto Srl a partire dal 02/05/2022 ha variato la sola denominazione sociale in Generalife Veneto Srl, come da comunicazione della Società inviata al SUAP in data 01/07/2022, come risulta dall'Autorizzazione all'esercizio di Struttura Sanitaria rilasciata dal Comune di Marostica in data 15/07/2022;
- con nota prot. 95403 del 31/10/2022, la Società Generalife Veneto s.r.l., in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Struttura Extraospedaliera di chirurgia', ha chiesto il

rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per l'anno 2023;

- con mail del 18/11/2022, agli atti, il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale si è espresso favorevolmente sulla richiesta.
- con mail del 22/11/2022, agli atti, il Direttore Medico ad interim dell'Ospedale di Bassano Del Grappa ha espresso parere favorevole alla richiesta;

Ritenuto che:

- la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2023, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Generalife Veneto Srl, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- prevedere un'entrata di € 6.000,00 più IVA, per l'anno 2023, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati, come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2023, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Struttura Extraospedaliera di Chirurgia "Generalife Venero srl", sede di Marostica, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere un'entrata di € 6.000,00 + IVA, per l'anno 2023, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico per l'esercizio 2023, n. AA1090000 "Altri proventi diversi";
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 TRA LA  
STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA GENERALIFE  
VENETO s.r.l. E L'AZIENDA ULSS n°7 PEDEMONTANA.**

**TRA**

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,  
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice  
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo  
Bramezza, nato a Treviso il 4/05/1967,

**E**

la società Generalife Veneto s.r.l., con sede legale in Marostica, via Enrico Fermi 1,  
C.F. e P.I. 04060620244, nella persona del legale rappresentante dott. Filippo Maria  
Ubaldi, nato a Roma il 15.05.1965,

**PREMESSO CHE**

- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L.vo  
30.12.1992 n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14.1.1997 in materia di requisiti  
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività  
sanitarie, la Regione Veneto con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia  
dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e  
socio-sanitarie;

- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle  
strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e  
approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in  
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;

- detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che  
concerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche

invasive e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito

sono state individuate e definite due tipologie di strutture (gli “ambulatori

chirurgici” e “gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica”);

- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura che eroga prestazioni di chirurgia non in regime di ricovero con caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative intermedie tra l’ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery, rinviando ad apposito tavolo tecnico il compito di definirne i contenuti sia in termini di definizione che di requisiti;

- con D.G.R.V. n. 549 del 25.2.2005 è stato, quindi, successivamente approvato il documento elaborato dal gruppo tecnico che individua e definisce la terza tipologia di struttura denominata “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”;

- la “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”, così definita ed individuata, oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve:

- formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;
- formalizzare un accordo con una struttura di ricovero per acuti che consenta alla Struttura Extraospedaliera di Chirurgia, tramite il proprio medico anestesista, l’utilizzo di farmaci di categoria H;

- con circolare prot. n. 559112/500800 del 4.8.2005 la Regione Veneto ha indicato alcuni elementi che l’accordo deve necessariamente avere e ha precisato:

- che l’accordo ha la finalità di garantire al paziente, che ha subito un

intervento presso la Struttura Extraospedaliera di Chirurgia, la prosecuzione dell'assistenza sanitaria in una struttura a priori identificata (evitando così una difficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora venga ravvisata la necessità di prolungarne l'osservazione per sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro o la permanenza del paziente al proprio domicilio;

- che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti dell'attività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a carico del Servizio Sanitario Regionale;

- con nota prot. 95403 del 31/10/2022, la Società Generalife Veneto s.r.l., in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Struttura Extraospedaliera di chirurgia', ha chiesto il rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per l'anno 2023;

- la distanza chilometrica tra il Presidio ospedaliero di rete di Bassano dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Sanitaria Generalife Veneto Srl è inferiore a Km. 10 e quindi il tempo di percorrenza non è superiore a 60 minuti;

- che Generalife Veneto Srl è assicurata, per il periodo di durata del presente accordo, per la responsabilità civile verso terzi ed occupati con la Compagnia AmTrust Assicurazioni, con il massimale di € 2.000.000,00.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Oggetto e finalità**

Con il presente accordo l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere presso il Presidio ospedaliero di rete di Bassano il paziente della Struttura Sanitaria Generalife Veneto s.r.l. – (d'ora in poi Struttura Sanitaria di Chirurgia) - che entro

le 48 ore successive all'intervento presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche tali da rendersi necessario il ricovero, e alla fornitura su richiesta di farmaci di categoria H.

#### **ART. 2 - Accoglienza**

L'accoglienza è attivata entro le 48 ore dall'intervento, su richiesta della Struttura Sanitaria di Chirurgia, nei casi sia necessario **prolungare l'osservazione** per sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro del paziente a domicilio ovvero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessita subito di ulteriori cure collegate all'intervento entro il medesimo arco temporale di 48 ore.

In entrambi i casi la Struttura Sanitaria di Chirurgia dovrà farsi carico di organizzare a sue spese il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un proprio medico nella fase di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al caso nella fase di trasporto al Presidio Ospedaliero.

In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.

#### **Art. 3 - Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza**

Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio restano garantite **esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza** occorsi entro le 48 ore successive all'intervento.

Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a cura della Struttura Sanitaria di Chirurgia.

#### **Art. 4 - Il medico inviante e consenso informato**

Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio Ospedaliero per le necessità del caso.

La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la documentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente all'intervento, nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito dal paziente, alle cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa delle quali viene richiesto il ricovero.

L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura Sanitaria di Chirurgia dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto della conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo contenuto.

#### **Art. 5 - Percorso operativo di accesso**

L'accesso del paziente della Struttura Sanitaria di Chirurgia che ha subito l'intervento chirurgico avviene sempre attraverso la UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, la quale applicherà i propri protocolli.

Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la conseguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio Ospedaliero da coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del Pronto Soccorso che ha in carico il paziente.

Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura Complessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.

Quanto sopra in applicazione dell'art. 14 del DPR n°128/1969, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 1 dicembre 2009, n°179.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 3, allo scadere dei primi sei mesi di applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere modificato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione alla Struttura Sanitaria di Chirurgia. Quanto sopra sulla base

di una valutazione discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero rendere opportuna la modifica del percorso.

#### **Art. 6 - Accesso ai farmaci di categoria H**

L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana consente alla Struttura Sanitaria di Chirurgia di accedere, tramite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario della Struttura Sanitaria di Chirurgia, ai **farmaci di fascia H** inclusi nel Prontuario Farmaceutico Ospedaliero adottato dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana.

La Struttura Sanitaria di Chirurgia a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;
2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;
3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;
4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 26 gradi;

La Struttura Sanitaria di Chirurgia individua il responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario *pro-tempore*.

#### **Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di fascia H**

Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario Farmaceutico Aziendale (PTA) per la somministrazione dell'anestesia e per garantire l'esecuzione in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata la modulistica e il registro di seguito riportati:

- **Bollettario numerato** per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n.

309/1990);

- **Registro carico e scarico stupefacenti** firmato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana;

La modulistica e il registro saranno forniti dall'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Sanitaria di Chirurgia che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.

### **Art. 8 - Rapporti economici**

1. La Struttura Sanitaria di Chirurgia riconoscerà all'Azienda ULSS n°7 Pedemontana per la semplice disponibilità all'accoglimento dei pazienti la somma di:

- Euro 6.000,00.=, oltre IVA, da versarsi al momento della stipula del presente accordo per l'anno 2023;

In relazione all'utilizzo effettivo dell'accordo detto importo potrà essere oggetto di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione Veneto.

2. La Struttura Sanitaria di Chirurgia riconoscerà all'Azienda ULSS n°7 Pedemontana per ogni eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e per ogni eventuale prestazione ambulatoriale la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche vigente al momento dell'erogazione.

3. L'eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di "solvente in proprio", con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della Struttura Sanitaria, alle tariffe vigenti.

4. L'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza semestrale a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei farmaci di classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura Sanitaria di Chirurgia.

Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale, a fatturare direttamente alla Struttura Sanitaria di Chirurgia la fornitura di cui sopra, al costo di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5% per la remunerazione dei costi di gestione, secondo la circolare della Regione Veneto prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con assoggettamento all'IVA dovuta per norma.

#### **ART. 9 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico delle parti non sia adempiuta secondo le modalità prevista.

La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha interesse comunicherà all'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### **ART. 10 - Validità**

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31.12.2023.

L'accordo può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r.

A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e rivalutazione dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del carico di lavoro occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.

#### **ART. 11 Foro competente**

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario, per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

**ART. 12 - Spese e registrazione accordo.**

Il presente accordo verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 22/4/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico di della Struttura Sanitaria di Chirurgia.

Bassano del Grappa, li \_\_\_\_\_

La Società

L'Azienda Sanitaria

Generalife Veneto s.r.l

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Filippo Maria Ubaldi)

(dott. Carlo Bramezza)